

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, BIANCHI, CRISTOFORI, BONALUMI, RICCIUTI, PISICCHIO, ROSSATTINI, CORSI

Presentata il 5 dicembre 1985

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, concernente l'estensione di taluni benefici previdenziali a favore di iscritti a forme di previdenza esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di correggere una situazione di palese iniquità che si verifica nei confronti di un certo numero di cittadini a causa della interpretazione, letterale e restrittiva, data dalla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, alle disposizioni dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1974, n. 702

Gli articoli predetti miravano ad estendere la possibilità di riscatto — a carico, si badi bene, degli interessati — dei periodi di assenza dal lavoro per motivi politici, ai cittadini italiani che fossero iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché « a forme sostitutive di essa » Sembra ovvio che la *mens*

legis intendesse rivolgersi a tutte le varie forme di protezione previdenziale esistenti nel nostro paese essendo incomprendibile che il legislatore volesse escludere da tale beneficio, del resto, si ripete, non produttore di oneri a carico della collettività o della produzione, una parte dei lavoratori italiani. Incomprendibile, oltre che iniqua e probabilmente incostituzionale — ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica — sembra essere la posizione della Corte dei conti

Senonché, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Corte dei conti, la Cassa di previdenza degli enti locali (CPDEL) — alla quale sono iscritti i dipendenti degli enti locali e tra l'altro i dipendenti delle aziende municipalizzate —

rifiutò il riscatto, sostenendo che la lettera dei citati articoli, col riferimento espresso alle forme di previdenza « sostitutive » della assicurazione obbligatoria, aveva inteso escludere dal beneficio le forme previdenziali « esclusive » — in pratica i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, fra cui gli assoggettati alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro — e quelle « esonerative » — di enti che abbiano ottenuto a norma di legge l'esonero dal sistema generale obbligatorio. La Corte dei conti, in numerose sentenze, ha confermato tali tesi, anche se la stessa sezione di controllo della medesima, nel caso di una sua pronuncia emessa in data 26 giugno 1962 aveva emesso una interpretazione estensiva della legge in questione riconoscendo che tale legge *minus dixit quam voluit*.

Sembra evidente l'equivoco: la distinzione tra forme sostitutive, esonerative ed esclusive dall'assicurazione generale nasce da esigenze formali, e caratterizza l'aspetto istituzionale degli enti gestori;

la possibilità di riscattare, a proprie spese, un periodo di internamento, ai fini di una maggiorazione della futura pensione, è cosa del tutto diversa e riguarda il diritto del cittadino alla parità di trattamento per una situazione analoga a quella di altri, diritto pienamente riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica.

Il motivo per il quale un dipendente di una società privata che gestisce un servizio pubblico possa riscattare il proprio periodo di internamento, e non lo possa il dipendente di una azienda municipalizzata che gestisce lo stesso servizio è assolutamente incomprensibile; soprattutto se si considera che il riscatto mediante pagamento della riserva matematica della futura maggior quota di pensione esonera la Cassa di previdenza interessata da qualunque onere per l'operazione.

La legge proposta mira ad eliminare tale situazione di disparità venendo incontro alle aspirazioni di un certo numero di lavoratori, ingiustamente danneggiati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, e dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, deve intendersi estesa ai soggetti previsti dalle stesse norme anche quando gli stessi risultino iscritti a forme esclusive o esonerative della assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.